Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 20 novembre 1924** — **Numero 271**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Alla seconda colonna della pagina 70 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre u. s., dopo le parole « Stromboli Alfredo, Torino », deve leggersi: « ad ufficiali »; intendendosi insigniti di tale grado, nell'Ordine della Corona d'Italia, tutti i decorati da Bardelli avv. Amerigo a Flamini ing. Flaminio.

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. Don Enrico Villegas, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile.

Roma, addì 20 novembre 1924.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1797.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1767.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Scerni in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 25 novembre 1879, n. 5213 (serie 2ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Scerni (Chieti) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Chieti, il comune di Scerni e la Camera di commercio e industria di Chieti.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi non inferiori ad annue L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è investito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 83,370, la provincia di Chieti, con L. 6000, il comune di Scerni, con L. 4100, la Camera di commercio e industria di Chieti, con L. 200, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 7

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1798.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. **1769.**

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Fabriano in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 5 marzo 1882, n. 675 (serie 3ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Fabriano (Ancona) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte, oltre lo Stato e la provincia di Ancona, il comune di Fabriano e la Camera di commercio e industria di Ancona.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 97,015, la provincia di Ancona con L. 7000, il comune di Fabriano con L. 2600, la Camera di commercio e industria di Ancona con L. 1500, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1799.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. **1770.**

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Caltagirone in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 8 maggio 1881, n. 218 (serie 3a);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Caltagirone (Catania) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministetro dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Catania, il comune di Caltagirone e la Camera di commercio e industria di Catania.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con annue L. 82,210, la provincia di Catania con L. 8000, il comune di Caltagirone con L. 4250, la Camera di commercio e industria di Catania con L. 2000, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio 1924-25.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio, senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è di quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore

di studio, ne cura l'igiene tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000 che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1800.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1777.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Sant'Ilario Ligure in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 878 (serie 3a);

Visto il R. decreto 19 agosto 1882, n. 971 (serie 3a);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Sant'Ilario Ligure (Genova) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Genova, la Camera di commercio e industria di Genova.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto: delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 90,020, la provincia di Genova con somma da determinarsi, la Camera di commercio e industria di Genova con L. 1000 e l'Ente Scuola pratica d'agricoltura Marsano con L. 4747.50, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventual-

mente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore,

funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1801.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 1808.

Modificazione al numero dei magistrati assegnati alle preture di Cles e di Mezolombardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 24 settembre 1923, n. 2159;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alla pretura di Cles ed a quella di Mezolombardo, in relazione alla modificazione apportata alla circoscrizione dei mandamenti medesimi col Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla pretura di Cles ed a quella di Mezolombardo sono rispettivamente assegnati tre magistrati per ciascuna, rimanendo così modificata la tabella *C*, annessa al Nostro decreto 24 settembre 1923, n. 2159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 134. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1802.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1809.

Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 145. — GRANATA.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:		
Cap. n. 103. — « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. »	L.	180,000
Cap. n. 133. — « Indennità di missione, di tramutamento, ecc. »	»	500,000
Cap. n. 450-*ter*. — « Premi di operosità e di rendimento del personale di ruolo e fuori ruolo e retribuzioni, ecc. (Debito pubblico) »	»	200,000
Cap. n. 480. — « Sussidi agli impiegati, ecc. »	»	40,000
Totale aumenti	L.	920,000
In diminuzione:		
Cap. n. 259. — « Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc. »	L.	180,000
Cap. n. 302. — « Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline, ecc. »	»	100,000
Cap. n. 368. — « Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc. »	»	300,000
Cap. n. 472. — « Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori, ecc. »	»	300,000
Cap. n. 483 (Modificata la denominazione). — « Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n 1491. - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato delle commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57. - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso la Commissione medica superiore di cui al medesimo art. 57. - Spese per visite mediche all'estero »	»	40,000
Totale diminuzioni	L.	920,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1803.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1811.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

Cap. n. 39 - Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica . . . . + L. 20,000,000

Bilancio della Cirenaica:

Entrata:

Art. n. 16 - Contributo dello Stato, ecc. + » 20,000,000

Spesa:

Art. n. 51 - Spese per consumo di materiali, ecc. . . . . + » 20,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 147. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1804.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1810.

Storno in conto residui nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per rimborsare all'Amministrazione i sussidi giornalieri provvisori pagati e da pagare ai tubercolotici pensionati di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al conto dei residui dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 473 - Pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . . — L. 14,000,000
Cap. n. 477-*bis* - Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra + » 14,000,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1805.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1807.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Milano-Gallarate.

N. 1807. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Milano-Gallarate.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA E ARCHIVIO DEL REGNO

Scuola di paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato.

Col giorno di sabato 6 dicembre, s'inizieranno nell'Archivio di Stato (via degli Astalli, n. 15) le lezioni del 2° corso (diplomatica).

Può essere ammesso chiunque provi di avere compiuto gli studi liceali, e ne faccia domanda, diretta al sopraintendente, su carta da bollo da L. 2 non più tardi del termine improrogabile del 30 novembre.

Non occorre nuova domanda per gli inscritti al corso dell'anno passato.

Le lezioni avranno luogo due volte la settimana nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 15 alle 16.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data della ricevuta: 1° maggio 1908 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza. — Intestazione della ricevuta: Giglio-Marra Luigi di Giambattista, presidente della Congregazione di carità di Aliano — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — Ammontare della rendita (omessa) — Consolidato 3.50 % ex 5 % con decorrenza (omessa).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 259

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 55	Belgio	111 52
Londra	106 926	Olanda	9 29
Svizzera	446 37	Pesos oro	19 82
Spagna	315 35	Pesos carta	8 72
Berlino (marco oro)	5 50	New-York	23 182
Vienna	0 0328	Oro	447 30
Praga	69 05	Romania	12 125
Dollaro canadese	23 16	Belgrado	33 50
Budapest	0 0303		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 61
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	98 78
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 28

Bollettino N. 260

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 32	Belgio	111 44
Londra	107 05	Olanda	9 30
Svizzera	445 48	Pesos oro	19 85
Spagna	315 —	Pesos carta	8 73
Berlino (marco oro)	5 49	New-York	23 125
Vienna	0 0326	Oro	446 20
Praga	68 75	Belgrado	33 50
Dollaro canadese	23 11	Budapest	0 0303
Romania	11 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 61
	3.50 % » (1902)	75 50
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	98 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 20

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami e per titoli al posto di assistente agronomo presso la Stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il Regio decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Considerato che in seguito al collocamento fuori ruolo dell'assistente agronomo della Regia stazione chimico-agraria di Torino è rimasto un posto vacante;
Ritenuta la necessità di coprirlo;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente agronomo (gruppo *A*, grado 10°) presso la stazione chimico-agraria di Torino con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. III), non più tardi del 30 novembre 1924. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

i) laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare, posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato, da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina della surricordata stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.